



Inclusione: nuove norme a favore degli alunni con disabilità Approvato il Decreto n. 96 che riformula il Decreto n. 66.

di Barbara Urdanch

Il 7 agosto 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66**, che riformula, forse definitivamente, il **Decreto 66/2017**.

Il **Decreto 66/2017** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" (attuativo della Legge 107/2015) avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2019 con tutte le sue novità. La data era stata poi rinviata dal MIUR, che ne aveva "congelato" l'entrata in vigore.

Il 20 maggio 2019 il Consiglio dei Ministri aveva approvato le **disposizioni integrative e correttive al Decreto 66**. Il correttivo, che riguarda i circa 200mila alunni certificati ai sensi della legge 104 del 1992, è stato messo a punto in sinergia con **l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica** e con la collaborazione delle maggiori associazioni e degli enti interessati all'inclusione scolastica.

Cosa cambia?

Il nuovo testo è migliorativo rispetto a quello iniziale e sottolinea l'importanza di **mettere al centro l'alunno e lo studente con disabilità, in un processo inclusivo**.

Prima di tutto viene riconosciuto il principio dell'**ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'OMS**, condiviso a livello mondiale da diverse figure professionali, secondo il quale la disabilità è data non solo e non tanto dalle condizioni di salute della persona ma è l'impatto di una condizione di salute con un ambiente sfavorevole. Se il contesto è senza barriere e ricco di opportunità, cambia il modo in cui la persona vivrà la propria condizione di disabilità. Sicuramente servirà una buona formazione affinché i docenti imparino a usare la **classificazione internazionale ICF** e ad adeguarsi al modello biopsicosociale, in cui la salute è il benessere dell'intera persona: è legata al funzionamento umano a tutti i livelli e non può essere separata dall'ambiente di vita.

È una grande sfida, che coinvolge non solo la scuola ma l'intera comunità scolastica e sociale.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/didatticainclusiva
didatticainclusiva@loescher.it



Dal comunicato del MIUR si evince che l'intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione.

“L'intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione. Viene rivista la composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nella patologia dell'alunno. Anche i genitori e, dove possibile, se maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle misure di sostegno”.

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inclusione-approvato-il-decreto-in-via-definitiva-nuove-norme-a-favore-degli-alunni-con-disabilita>)

Il Decreto 96, contiene 15 articoli che, come spiega la relazione illustrativa, **«mirano a perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo. In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto».**

Ecco i punti principali del decreto:

- A livello scolastico opererà il **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)**, composto dal *team* dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno, con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale. **Il GLO avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI), compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno.**

- A quantificare le **ore di sostegno** sarà non solo il **PEI** dell'alunno, ma anche il **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), che dovrà definire non solo le ore di sostegno, ma anche tutte le misure utili a rendere quanto più efficace possibile la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività della classe e della scuola. **Anche i genitori e, dove possibile, se maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle misure di sostegno.**

- I **GIT**, formati su base provinciale, sono nuclei di docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nell'uso dei sostegni previsti nel Piano



per l'Inclusione (PAI). Essi dovranno anche verificare la congruità della richiesta complessiva dei posti di sostegno che il dirigente scolastico invierà all'Ufficio Scolastico Regionale (USR). Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività e per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie.

- Viene rivista la **composizione delle commissioni mediche** per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nella patologia dell'alunno.

Novità sulle procedure di certificazione per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva.

“La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.” (Decreto 96/2019, Art 4 Comma 1)

Novità anche sul Profilo di funzionamento

*“Il Profilo di funzionamento (...), che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è **redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:** a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza”.*(Decreto 96/2019, Art 4 Comma 3)

Per quanto riguarda il **Progetto individuale**, esso è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.



Nel **Progetto individuale** entra anche il **Piano educativo individualizzato (PEI)**, che deve essere elaborato dal **Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)** che, tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e del **Profilo di funzionamento** dello studente, individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato (in termine di relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie...), anche sulla base degli interventi di **corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

E ancora: **il PEI** «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione».(Decreto 96/2019)

Quando deve essere redatto il PEI?

*“È redatto in via provvisoria **entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.”*
(Decreto 96/2019)

Per quanto riguarda le misure di sostegno, il Dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo anche per gli studenti con disabilità, invia all'Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno, il quale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Si precisa che, fino alla costituzione dei GIT, la richiesta del fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal Dirigente scolastico all'USR senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'USR procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza il parere, dei GIT. In pratica, come precisa la Relazione Tecnica, le disposizioni relative a questo punto, pur entrando in vigore dal 1° settembre 2019, produrranno effetti solo a partire dall'anno scolastico 2020/21.



Le nuove norme saranno progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione al successivo.

E la continuità didattica?

Il Decreto 96 afferma che la “riconferma” dell’insegnante di sostegno può essere proposta «ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno», previa valutazione dell'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia.

Sulla continuità didattica ci sono pareri controversi.

Premesso che riteniamo la **continuità educativa e didattica importante** in tutti gli ordini di scuola e per tutti gli studenti, a maggior ragione per quelli con disabilità e/o con difficoltà di apprendimento, vorremmo però precisare che **tale continuità non dovrebbe essere rappresentata solo dalla figura dell'insegnante di sostegno**, ma da **tutti i docenti della classe: tutti adeguatamente aggiornati e formati.**

Lo ribadisce molto bene il **Consiglio superiore della pubblica istruzione** nel suo parere critico sul decreto: *“il principio di continuità didattica non può essere “legato” esclusivamente al singolo insegnante, ma deve rientrare in una visione più ampia del ruolo e della missione educativa affidata all'intera comunità scolastica di cui fanno parte tutte le componenti lavorative, personale ATA compreso”.*

Ma lo precisa ancor meglio la **professoressa Evelina Chiocca**, presidente del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti Di Sostegno)

“L'errore di fondo è, per molti, è di ritenere che a scuola “solo il docente di sostegno” possa e debba assicurare il percorso di crescita e di formazione dell'alunno con disabilità. Si tratta di una visione totalmente distorta!!! L'inclusione si realizza grazie “alla sinergia e alla collaborazione reale” di tutti i docenti della classe. Il docente “incaricato su posto di sostegno”, da solo, non garantisce gli apprendimenti né l'attuazione del processo inclusivo. Insistere su un'unica figura professionale è controproducente e non è neppure in linea con l'impostazione di “integrazione” introdotta negli anni Settanta del secolo scorso e di “inclusione”, oggi. Eppure stampa, servizi dedicati, servizi giornalistici, come pure le testimonianze di alcuni docenti, ripropongono questa impostazione, consolidando una “pseudo-cultura”, direi, opposta rispetto a quella che l'inclusione promuove.”